

S. 2045/20
n.c. 12479/17
n.e.p. 1720/20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

in persona dell'Avv. Manila Peccantini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 12479 del ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 2/3/20

TRA

████████████████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Bernardo Persia e dall'Avv. ██████████ Fulvia Rossi e con domicilio eletto nel loro studio in Firenze ██████████, giusta procura in calce alla citazione

attrice

E

BHW Bausparkasse ag, in persona del legale rapp.n.te, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Tiziana De Angelis, Avv. Francesco De Benedetti, Avv. Marco Rizzo, Avv. Francesca Andrea Cantone, Norman Pepe e con domicilio eletto nello studio degli Avvti. De Angelis e De Benedetti in Roma Via Paisiello 49, giusta procura a margine della compasa

convenuto

conclusioni

All'udienza del 2/3/2020 le parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la Sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio BHW Bausparkasse ag per ivi sentir accertare la nullità dell'art 1 n. 2-3 delle condizioni generali del contratto di risparmio edilizio n. 3200152100 tra le parti sottoscritto e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione della somma di € 2.500,00, oltre interessi, in ipotesi restituire la predetta somma previo accertamento che non fosse dovuta, in ulteriore ipotesi condannarla al pagamento di un indennizzo. Deduceva l'attrice aver sottoscritto il 15/12/2006 un contratto di risparmio edilizio che le veniva prospettato da parte convenuta come un atto necessario per la futura concessione di un mutuo immediato di € 250.000,00, necessario all'attrice per l'acquisto di una abitazione, versando la somma di € 2.500,00 pari all'1% della somma pattuita.

Nell'anno 2014, tenuto conto che per le mutate condizioni di parte convenuta, non sarebbe più stato possibile per l'attrice ottenere il mutuo immediato, chiedeva la chiusura del contratto sottoscritto con restituzione della somma versata. Tutti i tentativi di una definizione stragiudiziale avevano sortito esito negativo.

Si costituiva BHW Bausparkasse ag la quale, premessa la natura del contratto sottoscritto, deduceva che a seguito della rinuncia da parte di uno dei contraenti non corrispondeva la restituzione della somma pagata a titolo di corrispettivo del diritto di stipula, contestandone la natura di penale e di clausola vessatoria.

Il Giudice concedeva su richiesta delle parti termini per il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c.

Con atto depositato il 30/10/2018 parte convenuta nominava propri difensori, oltre ai già nominati Avv. Carmen Tiziana De Angelis ed Avv.

Francesco De Benedetti, gli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Andrea Cantone,
Norman Pepe

All'esito del deposito delle memorie le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Succeivamente alla suddetta udienza, tenutasi il 2/3/2020, parte convenuta faceva istanza poter depositare sentenza del Tribunale di Verona n. 645/2020 che veniva accolta in quanto, pur essendo spirati i termini per il deposito di documentazione, si trattava di giurisprudenza priva di valore probatorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contratto di risparmio edilizio sottoscritto dalle parti prevede all'art 1 punto (2) la corresponsione da parte del cliente di una somma pari ad 1% della somma sottoscritta a titolo di diritto di stipula, che parte attrice risulta aver versato nella misura di € 2.500,00. Successivamente al punto (3) il contratto stabilisce la non restituzione del diritto di stipula, neppure parziale, in caso di disdetta o in caso di rinuncia.

Ciò significa espressamente che, a prescindere dall'inadempimento della parte, in caso di recesso dal contratto, il cliente è privato del diritto di vedersi rimborsata la somma versata a titolo di diritto di stipula.

Ritiene questo Giudice che il cd “diritto di stipula” rappresenti in caso di recesso una vera e propria penale che ne esclude il rimborso, ciò anche considerato che di per sé tale “diritto di stipula” è privo di una qualsiasi causale in quanto rappresenta il pagamento di un corrispettivo a cui non corrisponde, però, alcuna controprestazione da parte dell'istituto.

Per la suddetta motivazione tale clausola si pone in assoluto contrasto con la normativa a tutela del consumatore, laddove gli impone in caso di recesso anticipato (che rappresenta un diritto del consumatore) e pur in mancanza di un qualsiasi inadempimento, la perdita della somma versata.

Tale clausola è, dunque, da considerarsi nulla in quanto assolutamente vessatoria ed in contrasto con la normativa vigente in Italia a tutela del consumatore.


Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, dichiara per i motivi in atti la nullità dell'art 1 del contratto de quo nel suo punto n. 3 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.500,00 oltre interessi dal di del dovuto. Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 137,14 per spese ed € 1205,00 per compensi oltre accessori di Legge.

Così deciso in Firenze il 30 settembre 2020

il Giudice di Pace



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Stefania Mazzetti